

Rapporto sul messaggio

numero **4437**
data **27 ottobre 1995**
dipartimento **Istituzioni**

Della Commissione della legislazione sul messaggio 19 settembre 1995 concernente la modifica di alcuni articoli della legge sugli esercizi pubblici dell'11 ottobre 1967

1. Dopo un iter piuttosto laborioso, il Gran Consiglio ha approvato nel dicembre dello scorso anno la nuova legge sugli esercizi pubblici.

A seguito di un ricorso presentato dalla Federazione esercenti, il Tribunale federale ha concesso effetto sospensivo relativo all' entrata in vigore di tutta la legge, di modo che la stessa non può esplicare i suoi effetti il 1° gennaio 1996, come previsto.

2. Il Consiglio di Stato, in considerazione dei tempi di evasione del ricorso, piuttosto lunghi, propone pertanto di modificare la legge attualmente in vigore, inserendo una serie di normative già adottate dal Gran Consiglio e contenute nella nuova legge e abrogandone delle altre, che risulterebbero incompatibili. Ritenuta l' importanza e la portata della nuova legge, che non esplica però i suoi effetti per i motivi di cui sopra, la scelta dell' esecutivo è senza dubbio condivisibile.

3. I capitoli toccati riguardano in particolare l' abrogazione della clausola del bisogno e la modifica degli articoli sull' apertura e la chiusura, in ogni caso norme che non sono state oggetto di ricorso. Considerata la grave crisi che attanaglia il settore turistico e l' importanza che SI medesimo riveste per l' economia ticinese, l' introduzione di dette norme nella legge attualmente in vigore, in attesa dell' esito del ricorso, permetterebbe agli esercenti, già confrontati con notevoli difficoltà, di operare sulla base di normative più adeguate alle circostanze.

In particolare:

3.1. Abolizione della clausola del bisogno (art. 6/7 Les pubb 1967)

Il precedente Gran Consiglio, interrogandosi sulla validità e l' efficacia, ne ha accolto l' abrogazione, sebbene con qualche voce critica, ritenendo più opportuno enunciare ad un Intervento diretto dello Stato regolante il numero degli esercizi pubblici, per puntare su altri strumenti. quali ad esempio, la valorizzazione della formazione.

3.2. Ridefinizione del concetto di patente (art. 19/20 Les pubb 1967)

La nuova legge ha ridefinito il concetto della patente e del suo impiego, legandola alla proprietà dell' immobile, nell' intento di evitare gli abusi Di conseguenza l' abrogazione degli art. 19 e 20 della legge in vigore che prevedono la possibilità del trasferimento della patente da stabile in stabile e che permettono Così certa commercializzazione, rientra in quest' ottica.

3.3. Orari di apertura e chiusura (art. 36/36a, 43/47 Les pubb 1967, 48/48b)

Si tratta di sostituire le attuali norme con gli articoli da 37 a 49 della nuova legge, meno rigidi. Si sottolinea a tal proposito che una maggior flessibilità costituisce una delle condizioni basilari per rispondere alle esigenze della clientela, beninteso non solo dei turisti, ma anche dei ticinesi. Trattasi altresì di una facilitazione anche per gli esercenti. Anche in questo caso le suddette norme sono state accettate all' unanimità dal precedente Gran Consiglio. Vengono inoltre abolite alcune norme sul ballo, la cui Organizzazione viene semplificata.

3.4. Multa, sospensione, revoca e procedura di ricorso (art. 57, 57a e 59a, 60a e 60b)

Anche queste norme vengono adattate alle modifiche apportate, in particolare per quanto concerne le nuove competenze attribuite ai municipi.

Ritenuto dunque che le modifiche legislative in questione sono già state accettate dal precedente Gran Consiglio, nulla osta alla loro trasposizione nella legge in vigore, con la conseguente abrogazione di quelle in contrasto, senza riprendere la discussione di merito.

Per quanto non espressamente riportato nel rapporto, si fa esplicito riferimento al messaggio del 14 aprile 1992, al rapporto di questa Commissione del 25 novembre 1994 e al verbale della seduta granconsigliare del 21 dicembre 1994. La Commissione della legislazione propone pertanto al Gran Consiglio di accettare le modifiche della legge sugli esercizi pubblici dell' 11 ottobre 1967, Così come proposto nel messaggio relativo.

Per la Commissione della legislazione:

Michela Ferrari-Testa, relatrice

Baggi - Bergonzoli S. - Bernasconi - Bobbià -

Camponovo - Ermotti-Lepori - Fiori - Genazzi -

Lavagno - Lepori Colombo - Marzorini, con riserva -
Merlini - Nova, con riserva - Righinetti - Verda.